



Ministero della Salute

Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 47 bis e seguenti che istituiscono il Ministero della salute e ne definiscono le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023, n. 196 recante *Regolamento di organizzazione del Ministero della salute*;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 294 del 16-12-2024) di individuazione, nell'ambito degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero della salute, gli uffici centrali e periferici e le funzioni di livello dirigenziale non generale definendone compiti e funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *codice in materia di protezione dei dati personali*;

VISTA la legge 11 aprile 2006, n. 198 recante *Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e, in particolare, l'articolo 8 secondo cui ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/214 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO in particolare, l'articolo 8 del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO E RICHIAMATO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, con cui vengono individuate le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR, riconoscendo loro i compiti di coordinamento delle relative attività di gestione, nonché di monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021, recante *Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1 comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178*, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2022;

VISTO il decreto legge n. 13 del 24 febbraio 2023, come convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 recante *Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*;

VISTO il decreto-legge del 2 marzo 2024, n. 19, come convertito dalla legge 29 aprile 2024 n. 56, recante *Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*;

VISTE le circolari emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, in particolare, le circolari MEF_RGS del 14 ottobre 2021 n. 21 recante *Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR*, del 10 febbraio 2022 n. 9, recante *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*, del 4 luglio 2022 n. 28, recante *Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR*, come successivamente integrata dalla circolare MEF-RGS del 13 marzo 2023 n. 10 e dell'11 agosto 2022 n. 30, recante *circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR*, come successivamente integrata dalle Circolari MEF-RGS del 14 aprile 2023 n. 16, del 15 settembre 2023 n. 27 e del 28 marzo 2024 n. 13 e del 17 ottobre 2024 n. 34 recante *linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza*;

VISTO E RICHIAMATO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come successivamente modificato e integrato da analoghi decreti e, da ultimo, dal decreto 3 maggio 2024 (pubblicato in G.U., serie generale, n. 134 del 10 giugno 2024), con cui sono state assegnate le risorse del PNRR al Ministero della salute ed, in particolare, per la linea di riferimento M6C2I1.3.2 "*Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,*

l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ...)" il finanziamento complessivo RRF di **euro 292.550.000**;

VISTO il decreto del Ministro della salute dell'01 aprile 2022 recante in oggetto la *“Ripartizione degli interventi e sub-interventi di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”*

RICHIAMATO al riguardo, anche l'atto di indirizzo del Ministro della salute per l'anno 2024 adottato in data 28-2-2024 che, al punto 2.2, ribadisce come *La Missione 6 “salute” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è diretta a promuovere e rafforzare il settore della ricerca scientifica, ritenuto uno degli asset strategici del nostro Paese, destinando specifiche risorse alla ricerca bioetica e sanitaria, sviluppando competenze mirate a facilitare il trasferimento tecnologico, valorizzando gli IRCCS e le relative Reti tematiche per accrescere le eccellenze del Servizio sanitario nazionale, anche per l'effetto dell'applicazione della normativa di riordino di tali istituti (D.Lgs. 200/2022)*;

RILEVATO che, sulla medesima linea, si è espressa anche la Direttiva generale del Ministro della salute per l'attività amministrativa e per la gestione riferita all'anno 2024 laddove viene precisato, al punto 2.2., che *Il sostegno pubblico all'attività di ricerca rappresenta un investimento strategico per il Servizio sanitario nazionale (SSN), con l'obiettivo di migliorare la salute e la qualità della vita dei cittadini, anche attraverso l'individuazione di nuovi percorsi terapeutici e cure più efficaci contro le malattie*;

RILEVATO altresì, che il Programma Nazionale della Ricerca Sanitaria (PNRS 2023-2025) al punto 1.b, nell'ambito del rapporto operativo che deve intercorrere tra PNRS e PNRR, si pone come obiettivo principale il rafforzamento del rapporto tra ricerca, innovazione e cure sanitarie attraverso l'integrazione dei progetti contenuti nel PNRS con le altre iniziative in ambito salute previste nel PNRR;

RAVVISATA pertanto, la necessità ed opportunità di dover assicurare, in tempi celeri ed in maniera efficiente ed efficace, il conseguimento degli obiettivi stabiliti nel PNRR;

RILEVATO che l'attuazione del sub-investimento M6C2I1.3.2.3.3 *“Modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS - realizzazione del National Health Prevention Hub* del Ministero della Salute, rientrante all'interno della linea M6C2I1.3.2 *“Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (Potenziamento, modello predittivo, SDK ...)”* sopra richiamata, è in carico al Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze;

CONSIDERATO di conseguenza, che il Ministero della salute, attraverso il Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze, in quanto Amministrazione centrale titolare di intervento, deve adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi, secondo il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, utilizzando tutti gli strumenti normativi di supporto e di ausilio alle Amministrazioni titolari;

VISTO, al riguardo, l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 80/2021, relativo alle modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo 7, comma 6, del Decreto legislativo n. 165/2001, per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche* e successive modificazioni e integrazioni e, in

particolare, l'articolo 7 che disciplina i presupposti, i criteri e le modalità operative per l'affidamento di incarichi individuali mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa;

RAVVISATA la necessità di avviare una selezione pubblica comparativa per l'individuazione di n. 32 unità di esperti aventi diverse specificità e professionalità, mediante la stipula di contratti di collaborazione di cui all'articolo 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, in grado di assicurare le attività progettuali connesse alla realizzazione della missione del PNRR "*M6-Salute*", componente C2, sub-intervento 1.3.2.3.3 "*modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS – realizzazione del National Health Prevention Hub*" e così come in dettaglio specificate negli avvisi riportati ai codici A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 allegati al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la selezione e la valutazione degli esperti sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata e che l'intera procedura sarà ispirata ad assoluti criteri di trasparenza ed imparzialità;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 4 del 18 gennaio 2022 con la quale la Ragioneria Generale dello Stato ha impartito indicazione attuative relative ai termini, alle modalità, alle condizioni ed ai criteri concernenti l'imputazione del costo del personale a carico dei fondi del PNRR;

DATO ATTO al riguardo, che le attività tecnico-operative oggetto degli incarichi di che trattasi rientrano tra quelle ammesse e contemplate dalla predetta circolare MEF-RGS e che, il relativo costo complessivo, rientra pienamente nei parametri e nei limiti da essa indicati;

RITENUTO opportuno, inoltre, dover applicare, ai fini della procedura selettiva degli esperti in questione nonché della determinazione del congruo compenso da riconoscere agli esperti selezionati, il Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo adottato con decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 107/2018 e ciò in ragione della coincidenza tra le tipologie di amministrazioni titolari di analoghi programmi a valere su fondi europei nonché della corrispondenza analogica tra la definizione dei profili professionali e dei relativi importi massimi stabiliti da detto regolamento con quelli relativi alla presente procedura selettiva;

VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 recante *Modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR* che detta la disciplina di dettaglio relativamente alle procedure selettive a farsi per gli incarichi di collaborazione in questione;

RILEVATO in particolare, che detto citato decreto stabilisce le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR, e, in particolare, l'art. 4, rubricato "*Avvisi pubblici per il conferimento di incarichi professionali*", al comma 1, prevede che le amministrazioni di cui al comma 1, dell'art. 1, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 113/2021, pubblichino attraverso l'apposito portale gli avvisi per la selezione dei professionisti e degli esperti specificando: a) la professionalità, la specializzazione o l'esperienza richiesta; b) la tipologia, la data di inizio e la durata del progetto oggetto dell'avviso; c) il corrispettivo previsto; d) l'ambito territoriale di svolgimento della prestazione; e) il termine entro cui l'iscritto può

aderire alla procedura di selezione; e che, come specificato al comma 2, l'avviso può prevedere, inoltre, titoli preferenziali ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 1;

VISTO E RICHIAMATO l'avviso di interpello interno prot. n. 4193 del 31 gennaio 2025 da parte del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio, finalizzato a verificare la sussistenza e la disponibilità delle professionalità all'interno dell'Amministrazione tra il personale di ruolo ministeriale nelle materie e per gli ambiti professionali e per gli incarichi di cui al presente avviso di selezione;

RILEVATO che, entro i termini previsti dal predetto avviso di interpello, non sono pervenute manifestazioni e disponibilità da parte del personale interno, giusta nota del Dipartimento dell'amministrazione generale, delle risorse umane e del bilancio prot. n. 6346 del 14 febbraio 2025, trasmesso dall'apposita commissione di valutazione interna a tal fine costituita);

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021 nonché ai sensi della circolare del MEF-RGS n. 4 del 18-01-2022, è stata chiesta al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con comunicazione mail del 20 febbraio 2025 della Direzione generale Unità di missione PNRR del Ministero della salute -dietro espressa nota di richiesta del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze prot. n. 830 del 19-2-2025-, la prescritta autorizzazione a procedere al reclutamento degli esperti di che trattasi;

PRESO ATTO che con nota della Direzione generale unità di missione PNRR del Ministero della salute prot. n. 664 del 26 febbraio 2025, è stato comunicato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, non ha ravvisato alcun profilo ostativo al seguito della procedura di reclutamento degli esperti di che trattasi;

RIBADITA pertanto, la necessità ed opportunità di procedere alla selezione pubblica di complessivi n. 32 collaboratori/esperti esterni di comprovata esperienza e di elevata professionalità per la piena **realizzazione del National Health Prevention Hub, di cui al sub-intervento M6C111.3.2.3.3**”;

RITENUTO di dover approvare gli avvisi pubblici per la ricerca di complessivi n. 32 esperti per i diversi profili professionali specificati negli allegati avvisi, nell'ambito della missione **M6 “Salute”, componente C2, su-intervento 1.3.2.3.3 “modello di simulazione e previsione per scenari a medio e lungo termine nel NHS – realizzazione del National Health Prevention Hub”**, allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, finalizzati al conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80;

DECRETA

Articolo 1 – Oggetto del bando

1. E' indetta, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, una selezione pubblica finalizzata al conferimento di incarichi di collaborazione a complessivi n. 32 (trentadue) esperti in possesso di comprovata esperienza e competenza, corrispondenti ai profili professionali specificati in premessa e indicati nei rispettivi avvisi che, in allegato alle lettere A1, A2, A3, A4, A5 e A6 al presente decreto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Gli esperti saranno impiegati in attività di supporto del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze, per la realizzazione del progetto PNRR specificato in premessa;

Articolo 2 – Modalità procedurali

1. Gli avvisi di cui al precedente articolo 1 saranno pubblicati sul portale del reclutamento “*InPA*”, gestito dal Dipartimento della Funzione Pubblica.
2. Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali di cui al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 e dei requisiti specifici indicati nei singoli Avvisi. Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere al momento del conferimento dell’incarico.
3. La presentazione delle candidature avviene attraverso il Portale del reclutamento della Presidenza del Consiglio dei ministri “*InPA*”. I candidati sono tenuti ad inviare le proprie candidature secondo quanto indicato negli avvisi pubblicati sul portale.
4. la dott.ssa Giulia Laddaga, funzionario giuridico del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze, viene designata responsabile del presente procedimento amministrativo con tutti i compiti adempimentali previsti dalla normativa, compresa la tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute nella sezione “*Amministrazione trasparente*” di tutte le fasi della procedura selettiva di cui al presente decreto. Per i rapporti con il Dipartimento della Funzione Pubblica, relativamente alle fasi procedurali della selezione che concernono il coinvolgimento e l’utilizzo della piattaforma “*InPA*”, la responsabile del procedimento sarà supportata dalla Direzione generale delle risorse umane e del bilancio.

Articolo 3 – Descrizione dell’attività di collaborazione richiesta

1. Gli incarichi individuali agli esperti saranno conferiti nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, mediante stipula di appositi contratti di collaborazione che specificheranno le condizioni di espletamento delle attività previste.
2. Non è consentito il conferimento di più di un incarico per volta.
3. Gli incarichi degli esperti decoreranno dalla data di sottoscrizione del contratto, con scadenza anche annuale e prorogabile, ma comunque non oltre i termini previsti dalla normativa specifica.
4. L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
5. Prima della sottoscrizione del contratto, l’esperto è tenuto a presentare una dichiarazione di assenza di eventuali cause di inconferibilità, incompatibilità e/o conflitto di interesse, ai sensi della disciplina vigente.
6. Gli esperti selezionati opereranno, nell’ambito della propria autonomia, sotto il coordinamento del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze che indicherà le modalità di

utilizzo della prestazione, della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Dipartimento medesimo.

7. La commisurazione del corrispettivo effettivo è definita, per ciascun ambito e per ciascun avviso allegato, all'interno dei compensi massimi previsti dal Decreto del Direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale n. 107/2018 con il quale è stato adottato il "*Regolamento per il conferimento degli incarichi di lavoro autonomo*", in sede di contrattualizzazione, in funzione delle caratteristiche professionali dell'esperto, della complessità dell'attività richiesta (anche in termini di modalità di espletamento e di specifiche responsabilità associate) e dell'effettiva disponibilità dell'esperto tale, comunque, da assicurare il conseguimento dei risultati attesi e dello sforzo stimato dal Dipartimento per ciascuna figura professionale. Il corrispettivo è da intendersi onnicomprensivo al lordo di tutti gli oneri accessori previdenziali, assicurativi ed erariali a carico sia del lavoratore che dell'Amministrazione nonché dell'eventuale IVA.
8. La relativa spesa complessiva per sostenere tutti i contratti di collaborazione stimata, su base annuale, ferma restando la scadenza entro la durata di attuazione del progetto e comunque non eccedente il termine fissato dalla normativa, in un importo pari ad euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) comprensiva di oneri previdenziali, assicurativi e fiscali nella misura di legge e spese di missione, ove dovuti, prevista all'interno del quadro economico del progetto, sarà opportunamente rendicontata a carico del PNRR in conformità con quanto previsto dal quadro normativo vigente.

Articolo 4 – Soggetti ammessi, requisiti e incompatibilità

1. Fermo restando quanto previsto dal DM 14 ottobre 2021, possono presentare domanda coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti.

Requisiti Generali:

- I requisiti stabiliti dall'articolo 2 del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 14 ottobre 2021;
- essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea, ovvero, nel caso di loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi dell'art. 38, d.lgs. n.165/2001;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale;
- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una amministrazione pubblica oppure interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

Requisiti specifici:

- I requisiti speciali sono quelli indicati in ciascun avviso allegato al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale.

Articolo 5 – Modalità di presentazione delle candidature

1. La domanda di partecipazione alla procedura dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica compilando l'apposito modulo online disponibile sul Portale unico del reclutamento [www.InPa.gov.it.](http://www.InPa.gov.it), previa registrazione al Portale.
2. Ai sensi di legge, l'iscrizione sarà possibile esclusivamente previa autenticazione con SPID/CIE/CNS/eIDAS, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 82/2005, e compilando il format di candidatura.
3. Per la partecipazione alla selezione pubblica il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato.
4. La registrazione, la compilazione e l'invio online della domanda devono essere completati sul Portale Unico del Reclutamento "inPA" entro il giorno e l'orario fissato dai singoli avvisi pubblicati. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.
5. La data di presentazione online della domanda di partecipazione alla selezione è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dalla Piattaforma Unica di Reclutamento "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione.
6. Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda di partecipazione inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.
7. Non sono valide le domande di partecipazione alla selezione presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente avviso e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio online.
8. I candidati, all'atto della presentazione della domanda, devono allegare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - a. - dettagliato curriculum vitae datato e sottoscritto, da rilasciare mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, dal quale risultino i titoli formativi posseduti, le esperienze professionali maturate e quant'altro il candidato ritenga possa concorrere alla valutazione della relativa professionalità;
 - b. - dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., riguardante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico;
9. Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, nel curriculum vitae e le dichiarazioni che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di notorietà sono rese sotto la personale responsabilità di chi le ha formulate. Le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché le conseguenze di cui all'articolo 75 del medesimo decreto, in termini di decadenza dei benefici eventualmente prodotti dal provvedimento adottato sulla base di una dichiarazione non veritiera.

Articolo 6 – Procedura comparativa

1. La verifica dei requisiti di partecipazione e di ammissibilità nonché la valutazione dei candidati che hanno presentato validamente la domanda sarà effettuata da apposita Commissione, nominata con separato provvedimento nel rispetto del principio della parità di genere, di cui un Presidente e un segretario verbalizzante, scelti tra il personale in servizio presso il Ministero della salute.
2. La procedura comparativa si compone di una valutazione documentale e di un colloquio.

- **FASE A) valutazione tecnica e comparativa dell'esperienza professionale dichiarata nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae sulla base dei criteri indicati nel successivo comma 3 del presente avviso, cui attribuire un valore massimo di 30 punti.**

La Commissione, dopo aver verificato l'esistenza dei requisiti, procede alla valutazione dei candidati ammessi attraverso la disamina dei curricula e predispone, sulla base degli esiti, apposita graduatoria dei nominativi dei candidati, secondo l'ordine di merito, anche ai fini della convocazione al colloquio, compilando apposita scheda di valutazione ed esprimendo specifico giudizio.

In base a quanto stabilito dall'articolo 4 Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 14 ottobre 2021 entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, sulla base degli elenchi dalla stessa trasmessi, verrà invitato al colloquio selettivo un numero di candidati per il conferimento dell'incarico pari ad almeno quattro volte il numero di professionalità richieste e se necessario, al fine di assicurare il rispetto della parità di genere, un numero superiore di candidati.

In caso di rinuncia e/o assenza ingiustificata da parte di uno dei candidati invitati al colloquio si può procedere allo scorrimento dell'elenco dei nominativi dei candidati, invitando il/i candidato/i collocato/i nella/e posizioni successiva/e secondo l'ordine di merito dell'elenco medesimo. Si può comunque procedere al colloquio anche in presenza di un numero di candidati inferiore al limite previsto dal presente avviso.

- **FASE B) colloquio individuale teso a valutare gli ambiti di specializzazione in relazione al profilo oggetto di selezione nonché le esperienze dichiarate nel curriculum vitae, l'attitudine personale e professionale e la specifica conoscenza del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico.**

Per il colloquio, la Commissione potrà assegnare un punteggio massimo di 30 punti.

La Commissione disporrà di massimo complessivi 60 punti. Il punteggio finale è costituito dalla somma del punteggio complessivamente conseguito in ciascuna fase di valutazione. Tutte le comunicazioni ai candidati previste dal presente avviso, compresa la convocazione dei concorrenti ammessi al colloquio nonché l'esito dello stesso, saranno pubblicate nel Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e sul sito istituzionale del Ministero della salute sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge e sostituiscono qualsiasi altra comunicazione ai candidati.

La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere il colloquio in seduta pubblica nonché la data dello stesso saranno pubblicate nel Portale unico del

reclutamento, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it e sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 non meno di quindici giorni prima dell'inizio del colloquio.

Il colloquio avrà luogo presso la sede del Ministero della salute, via Giorgio Ribotta n. 5 - Roma. Tale forma di pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun'altra comunicazione scritta ai candidati.

I candidati dovranno presentarsi muniti di documento d'identità legalmente valido ai fini dell'identificazione.

Eventuali variazioni della data o del luogo di svolgimento del colloquio verranno comunicate mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero e, mediante collegamento ipertestuale, sul Portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, "inPA".

La mancata partecipazione, l'assenza o il ritardo al colloquio, per qualsiasi motivo, costituisce rinuncia alla selezione e cagiona l'esclusione immediata dalla stessa.

Per ogni candidato verrà stilata un'apposita scheda di valutazione che riporterà il voto espresso dalla Commissione e la motivazione del giudizio.

Terminate le operazioni, la Commissione redigerà la graduatoria dei soggetti idonei in ordine di merito e rassegnerà la stessa al responsabile del procedimento, unitamente ai verbali dei propri lavori.

A parità di punteggio, prevarrà il candidato che avrà conseguito il maggior punteggio al colloquio. In caso di ulteriore parità di punteggio, si applicano i titoli di preferenza e precedenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, secondo l'ordine ivi indicato.

La graduatoria viene approvata dal Capo del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze ed è finalizzata all'individuazione dei soggetti cui conferire gli incarichi oggetto del presente avviso.

Tuttavia, il Dipartimento si riserva la facoltà di utilizzare la medesima graduatoria, mediante scorrimento secondo l'ordine di merito, qualora si renda necessario conferire ulteriori incarichi di analoga natura ovvero per la sostituzione dell'esperto selezionato.

La graduatoria finale non determina in capo ai soggetti alcuna legittima aspettativa in ordine al conferimento dell'incarico da parte del Dipartimento che si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere e/o revocare in qualsiasi momento la procedura di selezione, dandone opportuna comunicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute, senza che i candidati possano vantare alcun diritto e/o pretesa di sorta.

3. La Commissione si atterrà ai seguenti parametri di valutazione comparativa:

- La verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature pervenute in esito agli Avvisi pubblici sul Portale inPA è effettuata da un'apposita Commissione - nominata dal Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze - che potrà svolgere i propri lavori anche con modalità telematiche che permettano la partecipazione e comunicazione a distanza. La Commissione procede alla valutazione attraverso le seguenti due fasi:

- **fase a)** valutazione documentale delle candidature sulla base dei criteri di cui alla tabella sottostante. È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti;
- **fase b)** colloquio individuale teso a valutare le conoscenze, competenze ed esperienze dichiarate nella candidatura e nel curriculum vitae, nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico. È prevista l'assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti.

La Commissione attribuirà i punteggi secondo i criteri sotto riportati:

FASE A)		
TITOLI		
A.1	Voto di laurea (come richiesta dal singolo avviso): - da 105 a 110: punti 0.5 per ogni voto di laurea superiore al 105 - lode: punti 0,5	Punti max 6
A.2	Titoli di studio relativi ad ulteriori lauree e/oo corsi di specializzazione post laurea attinenti alle materie oggetto dell'incarico: - Possesso di ulteriore laurea magistrale: punti 2 - Dottorato di ricerca: punti 3 - Master II livello o diploma di specializzazione biennale (60 CFU): punti 2 - Abilitazioni per iscrizione in albi professionali: punti 2 - Master di I livello o altro corso di formazione specialistica di durata almeno annuale o con superamento prova esame: punti 1	Punti max 7
ESPERIENZE PROFESSIONALI		
A.3	Esperienza professionale maturata in relazione alle competenze specifiche richieste: - Esperienza presso pubbliche amministrazioni: punti 2 per ogni anno di esperienza - esperienza presso altri enti/organizzazioni: punti 1,5 per ogni anno di esperienza	Punti max 7
Punteggio massimo attribuibile fase A)		20 punti
FASE B)		
B.1	Colloquio individuale teso a valutare le conoscenze, competenze ed esperienze dichiarate dal candidato, nonché l'attitudine del candidato in relazione all'oggetto dell'incarico	Punti max 40
Punteggio massimo attribuibile fase B)		40 punti

Il punteggio massimo complessivo attribuibile nelle due fasi è di **60 punti**.

Con riferimento alla fase A):

- ai fini del calcolo degli anni di esperienza si considerano i periodi lavorativi espressi in mesi anche non continuativi, maturati nello specifico settore indicato;

- il computo degli anni di esperienza professionale è dato dalla somma di tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per dodici;
- le eventuali frazioni di anno risultanti dal computo precedente sono valutate in ragione mensile e valgono ove superiori a sei mesi, considerando come mese intero periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
- concorrono alla valutazione tutti gli anni di esperienza maturati, compresi quelli minimi richiesti come requisito di partecipazione, in coerenza con l'Avviso di riferimento.

Articolo 7 – Modalità di conferimento e durata dell'incarico

1. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria verrà conferito un incarico ai sensi dell'articolo 7 comma 6 del decreto legislativo 165/2001, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie stanziare in bilancio e delle specifiche necessità del Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze, disciplinato da apposito contratto di lavoro.
2. Il contratto viene approvato dal Capo Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze e sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti per il tramite dell'Ufficio centrale di bilancio.
3. Non si procederà a stipulare il contratto con il candidato vincitore della presente selezione che non sia in grado di documentare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione. L'Amministrazione esegue i controlli ai sensi e nei modi di cui all'art. 71 del D.P.R. n.445/2000 in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese all'atto della sottoscrizione della domanda di partecipazione, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.
4. La stipula del contratto è altresì subordinata alla presentazione da parte del vincitore selezionato di una dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., riguardante l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi e/o incompatibilità ostative al conferimento e all'espletamento dell'incarico.
5. Qualora, a seguito di verifica disposta dall'Amministrazione anche in corso di svolgimento dell'incarico, sia accertata la sussistenza di una o più ipotesi ostative al conferimento e/o all'espletamento dell'incarico stesso, quest'ultimo verrà revocato.
6. La sopravvenienza, durante l'esecuzione dell'incarico, di cause di incompatibilità o di condizioni di conflitto di interesse al proseguimento dello stesso costituisce motivo di decadenza dell'incarico medesimo.
7. L'incaricato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale interruzione del rapporto nonché l'impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto dell'incarico, al fine di consentire all'Amministrazione di intervenire con soluzioni alternative.
8. Inadempienze gravi e/o ripetute rispetto agli obblighi contrattuali che comportano il diritto per l'Amministrazione di interrompere il rapporto. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto PNRR costituisce giusta causa di recesso dell'Amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del codice civile.
9. L'incarico non costituisce in nessun caso un rapporto di pubblico impiego né dà luogo a diritti ad accedere all'organico del Ministero della salute.
10. Nell'esecuzione dell'incarico, l'esperto osserva il segreto d'ufficio e si astiene dalla trattazione di affari nei quali esso stesso, o suoi parenti ed affini, abbiano interesse. È vietata, per tutto il

periodo di espletamento dei compiti di esperto presso il Ministero della salute, l'assunzione di incarichi o la prestazione di consulenze che possano porre il medesimo in situazioni di conflitto di interesse. È altresì tenuto alla osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di condotta dei dipendenti pubblici", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62, nonché quelli previsti dal codice di comportamento del Ministero della salute.

11. L'Amministrazione si riserva di valutare, alla luce delle disposizioni vigenti, eventuali situazioni di incompatibilità sia con l'assunzione dell'incarico sia con il suo mantenimento. A tal fine l'incaricato è tenuto a dare immediata comunicazione delle attività lavorative, in via autonoma o subordinata, sopravvenute a quelle specificate nel curriculum vitae.
12. La stipula del contratto e l'efficacia dello stesso sono soggette alla disciplina vigente in materia di pubblicità degli incarichi.
13. L'efficacia del contratto è altresì subordinata all'esito positivo delle verifiche di legge da parte degli organi di controllo; nel caso in cui le suddette verifiche abbiano esito non positivo, il contratto si risolverà con effetto retroattivo alla data di sottoscrizione e nulla sarà dovuto all'esperto né potrà essere dallo stesso preteso al riguardo.

Articolo 8 – Luogo e modalità di realizzazione

1. Luogo: principalmente Roma – Ministero della salute di via Lungotevere Ripa n. 1 e via Giorgio Ribotta n. 5. Non è esclusa la possibilità di spostamenti in caso di progetti relativi ad investimenti effettuati dagli enti territoriali.
2. Modalità di realizzazione: gli esperti saranno chiamati a svolgere le attività indicate dal presente avviso, secondo il rispettivo ambito, nonché a partecipare a riunioni e a gruppi di lavoro a seconda delle necessità che verranno espresse dal Dipartimento.
3. Potranno essere loro affidati singoli progetti specifici sui quali dovranno relazionare al Dipartimento di volta in volta secondo linee operative che verranno stabilite solo successivamente alla individuazione del progetto ovvero ad altri compiti in base ai bisogni del Ministero della salute.
4. L'incarico viene svolto senza vincolo di subordinazione e l'esperto è libero di organizzare le modalità del suo espletamento.

Articolo 9 – Durata dell'incarico e compenso

1. L'incarico avrà la durata di 12 mesi decorrenti dalla data di registrazione del contratto da parte della Corte dei Conti e sarà rinnovabile o prorogabile, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta, comunque entro la durata di attuazione del progetto e comunque non eccedente il 31 dicembre 2026, alle condizioni di cui all'art. 1 co. 2 del D.L. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n.113.
2. Per l'incarico è previsto un compenso pari a quanto previsto, in dettaglio, dai singoli avvisi allegati al presente decreto e ricomprende tutti gli oneri accessori di legge (previdenziali, contributivi, assicurativi ed erariali) sia a carico del lavoratore che a carico dell'amministrazione e dell'IVA se dovuta. L'Amministrazione opera le ritenute fiscali di legge previste nonché quelle previdenziali e assicurative a carico del datore di lavoro, ove dovute.

3. Il compenso verrà erogato solo a partire dalla registrazione del decreto ministeriale di approvazione del contratto e liquidato trimestralmente dopo apposita verifica dei risultati raggiunti entro i termini per l'esecuzione dei diversi compiti oggetto dell'incarico.
4. L'erogazione avverrà sulla base dell'apposita dichiarazione effettuata dal Dirigente responsabile dell'Ufficio che utilizza la collaborazione, relativa alla puntualità e completezza della prestazione.
5. L'intero costo derivante dalla sottoscrizione del contratto di lavoro autonomo sarà a carico del costo del progetto PNRR ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Ministero della salute - Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze, in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla selezione in oggetto ed avverrà a cura delle persone preposte al relativo procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e la partecipazione alla selezione. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento e, in seguito, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea né saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, in particolare sul sito istituzionale per finalità di pubblicità legale e trasparenza. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dalla Ministero della salute, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Articolo 10 – Avvertenze generali e disposizioni finali

1. Il Ministero della salute – Dipartimento della prevenzione, della ricerca e delle emergenze garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il presente avviso non comporta alcun vincolo per il Ministero della salute, che si riserva di modificare, prorogare o eventualmente revocare il presente avviso a suo insindacabile giudizio, senza che per i candidati insorga alcuna pretesa e/o diritto.
3. Il Ministero della salute si riserva di non dare corso al conferimento dell'incarico in oggetto in caso di disposizioni normative ostative allo stesso, di vincoli di finanza pubblica ovvero in ragione di sopravvenute esigenze organizzative.

4. Fermo restando il rispetto del limite massimo delle risorse previste per le finalità di cui alla Circolare MEF-RGS n. 4/2022, il Ministero della salute si riserva, altresì, di ampliare il numero degli esperti per ciascun ambito professionale, mediante compensazione in diminuzione rispetto ad altri profili professionali di esperti sempre previsti dal presente avviso.
5. Ove ricorrano motivate esigenze di pubblico interesse è data facoltà di prorogare, prima della scadenza, i termini per la presentazione delle domande e di riaprirli prima che siano già chiusi. L'eventuale proroga e riapertura dei termini saranno rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di selezione.
6. Il presente avviso di selezione costituisce *lex specialis* e, pertanto, la partecipazione comporta l'accettazione implicita senza riserva alcuna di tutte le disposizioni ivi contenute.

**Il Capo Dipartimento
(Dott.ssa Maria Rosaria Campitiello)**